

ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO

ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA

Reclamo e Tentativo di Conciliazione

Ex art. 135 CCNL 2007

* * *

MANCATA RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO MATURATO
NELLE SCUOLE PARITARIE E PRE PRE RUOLO AI FINI
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Per la sig.ra **PIZZO Rosa**, nata a Palermo il 08.11.1972, ivi res
in Via Andrea Cesalpino n. 25, docente con contratto a tempo
indeterminato dal 01.09.2015, in servizio presso l'I.C. Statale
Lucca 3 -Lucca - in assegnazione provvisoria su posto di
sostegno per l'anno scolastico 2018/2019, alla Direzione
Didattica Rosolino Pilo di Palermo, assistita e rapp.ta dall'avv.
Giuseppe Cicchirillo con studio in Palermo via Catania n. 25,
pec giuseppeticchirillo@pecavpa.it

AVVERSO

la mancata attribuzione del punteggio che le spetta in forza del
servizio prestato nelle scuole paritarie e un anno pre ruolo ai fin
della ricostruzione della carriera

per i seguenti motivi

La ricorrente è docente di ruolo nella scuola primaria in servizio, per il prossimo triennio presso l'Istituto Statale Lucca 3, in Lucca, mentre attualmente presta la sua attività in assegnazione provvisoria su posto di sostegno presso la Direzione Didattica Rosolino Pilo di Palermo.

Nell'anno scolastico 2016/2017, ha presentato domanda per ottenere la ricostruzione della carriera

Tra gli allegati della domanda di mobilità, ha prodotto, i certificati di servizio relativi agli anni scolastici 2001, 2002, 2003 2004, 2005, (presso la scuola Materna il Quadrifoglio) 2011/2012 (presso l'ente Giuridico Madre Mazzarello) e 2102 /2013 (presso l'Istituto Maria Ausiliatrice) , ed ha chiesto il riconoscimento di complessivi 7 anni di servizio prestato nelle scuole paritarie e anni 1, pre ruolo, solo ai fini della ricostruzione della carriera, nella scuola statale primaria.

Sulla base di tale domanda, non le è stato riconosciuto il servizio di anni 7 prestato nelle scuole paritarie e il servizio di anni 1, pre - ruolo, che l'avrebbero collocato in un posto diverso e migliore nella graduatoria degli aventi diritto e con una diversa ricostruzione della carriera.

Tanto conclama l'illegittimità del provvedimento di mancato riconoscimento del punteggio (complessivi 24 punti per la scuola primaria) per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione della legge n. 62 del 2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D. L. n. 255/2001 Violazione e falsa applicazione dell'art. 485 D.Lgs n. 297/1994

Con tali norme il legislatore ha equiparato il servizio prestato dai docenti nelle scuole paritarie e parificate con quello prestato nelle scuole pubbliche, riconoscendo il ruolo di servizio pubblico svolto dal personale docente presso tali tipi di scuole, anche ai fini della mobilità dei docenti.

Orbene, la reclamante ha prestato servizio nelle scuole paritaria ad intervalli dall'anno 2001 e sino all'anno 2013, e un anno pre ruolo, prima di essere stata immessa in ruolo e per complessivi anni sette, e tale servizio non le è stato valutato, tanto in contrasto con la normativa calendata.

La legge n. 62 del 2000 ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli enti locali.

Con l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001, è stato affermato il principio della eguaglianza della valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie, nella identica misura di quello prestato nelle scuole statali.

La giurisprudenza che più volte è intervenuta sull'argomento, ha più volte censurato la mancata applicazione delle norme sopra indicate, imponendo al MIUR di dare corso al riconoscimento del punteggio maturato dai docenti in possesso di tale requisito di servizio e disapplicando tutte le norme contrattuali in contrasto con tale disposizione di legge (da ultima Ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata).

In particolare il Consiglio di Stato, con sentenza del 07.01.2008 n. 6, ha statuito che *"l'art. 2, secondo comma D.L. n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001, che dispone che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, va*

considerata norma eccezionale , in quanto essendo giustificata dal complessivo disegno di parificazione dell'attività di insegnamento ovunque prestato, attribuisce ad un titolo di servizio maturato presso istituzioni private lo stesso valore dell'analogo titolo maturato presso la Pubblica Amministrazione” Mentre i Giudici Ordinari richiamano l'art. 485 D. Lgs n. 297 del 1994 punto 3 *“Al personale docente nelle scuole elementari è riconosciuto agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate,(quando ancora non erano in vigore le norme emanate successivamente a tali norme, meglio sopra calendate) nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari , sussidiarie o sussidiarie...”*

Ne consegue che tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con i principi pronunciati dalle norme invocate, devono essere disapplicati e disattesi e alla reclamante deve essere assegnato il punteggio dovuto in seguito al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie svolto successivamente alla novella

del 2000.

Infine, il punteggio maturato nelle scuole per l'infanzia (sei anni complessivamente) deve essere valutato in misura del 50% rispetto a quello maturato nella scuola primaria e cioè per complessivi punti 18 (3+3+3+3+3), mentre le deve essere valutato l'intero anno prestato nella scuola paritaria primaria (punti 6) e, infine le deve essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera l'anno pre ruolo svolto nella scuola per l'infanzia (anno scolastico 2014/2015) presso l'Istituto Montegrappa Sanzio di Palermo.

Per quanto precede, la sig.ra PIZZO Rosa

Chiede

che, in autotutela, codesti Uffici Provinciali Scolastici, procedano al riesame della posizione della istante e, in accoglimento del presente reclamo, dispongano l'attribuzione del corretto punteggio maturato per l'insegnamento nelle scuole paritarie e dell'anno pre ruolo, e sulla base del nuovo punteggio attribuito dispongano il corretto inserimento in graduatoria e procedano alla corretta ricostruzione della carriera.

Con riserva, in caso di esito negativo, di tutelare i suoi interessi


davanti la magistratura competente.

Palermo li 13.11.2018

Pizzo Rosa

Rosa Pizzo

Avv. Giuseppe Cicchirillo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Cicchirillo', is written over the printed name 'Avv. Giuseppe Cicchirillo'. Below the signature is a large, empty, hand-drawn oval shape.